STATUTO

- Capo I -

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - EMBLEMA ASSOCIATIVO

E' costituita in Milano l'Associazione "ALUMNI CATTOLICA - Associazione Necchi", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione continua l'opera svolta dall'Associazione non riconosciuta "Ludovico Necchi" fondata da Padre Gemelli nell'anno 1930.

L'emblema associativo è costituito da un marchio rappresentante una "A" e una "C", sormontate, al centro delle stesse, da una medaglia con tre figure rappresentanti un docente, uno studente e una studentessa, e da un logotipo disposto su quattro righe, recanti le scritte "ALUMNI", "CATTOLICA", "ASSOCIAZIONE" e "Ludovico Necchi", di cui le prime tre in carattere stampato maiuscolo, la quarta in corsivo; nella medaglia sono presenti, lungo la circonferenza della stessa, ed al suo interno, le seguenti parole: "ASSOC. - L. NECCHI - ALUMNI - UNIVERSITA' - CATTOLICA - MILANO".

L'associazione può utilizzare, negli atti, negli scritti e nelle comunicazioni tramite qualsiasi mezzo, la denominazione abbreviata di "ALUMNI CATTOLICA - Associazione Necchi".

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale in Milano, Largo Gemelli 1, presso l'Università Cattolica.

Su delibera del Consiglio Direttivo e dei competenti Organi dell'Università Cattolica, l'Associazione potrà aprire uffici presso le altre sedi dell'Ateneo.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 24.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi erogati da Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti, persone fisiche, nonchè da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, eredità, legati, etc.).

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di:

- a) ravvivare i vicendevoli rapporti di amicizia formatisi nell'Università Cattolica e sviluppare il senso di solidarietà morale e materiale fra i soci;
- b) affiancare l'Università nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- c) diffondere i valori etici della Università Cattolica nel mondo del lavoro e delle professioni;

.

- d) operare a supporto dell'Università per assistere laureandi e laureati nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro e di carriera;
- e) creare occasioni di formazione continua di carattere culturale, religioso e professionale;
- f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale all'Università Cattolica, anche attraverso il conferimento di premi e benemerenze; in particolare l'Associazione valorizza i meriti dei migliori neo laureati di ciascuna facoltà conferendo annualmente il "Premio Gemelli".

Per il raggiungimento dei suddetti scopi e, in particolare, al fine di promuovere e sostenere l'Università Cattolica, l'Associazione potrà in via esemplificativa:

- 1) favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze fra gli associati, anche attraverso attività di *networking* e organizzazione di eventi e di convegni;
- 2) realizzare iniziative culturali, ricreative e sportive al fine di diffondere i valori etici dell'Università Cattolica;
- 3) promuovere la diffusione dei servizi dell'Università Cattolica per i propri laureati;
- 4) collaborare con l'Università per attività di orientamento per gli studenti in entrata;
- 5) collaborare con l'Università per attività di raccolta di fondi;
- 6) svolgere un ruolo di raccordo tra Università e mondo del lavoro, promuovendo le attività dell'Università Cattolica nell'ambito della formazione permanente;
- 7) contribuire all'organizzazione delle iniziative dell'Università Cattolica volte a far incontrare domanda/offerta di lavoro (es. career day);
- 8) offrire servizi rivolti ai Soci e attivare convenzioni a beneficio dei medesimi;
- 9) promuovere e curare attività editoriali anche in collaborazione con l'editrice Vita e Pensiero.

L'Associazione può compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dei propri scopi, anche attraverso l'adesione a strutture di coordinamento con altre università e enti pubblici o privati, nonché a organismi internazionali che raggruppano Alumni di altre Università.

Art. 5 - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA.

L'Associazione costituisce per l'Università Cattolica uno strumento che consente di tenere viva nel tempo la relazione con la comunità degli Alumni. Tale comunità fruisce in modo privilegiato e, mediante ciò, alimenta l'offerta formativa permanente dell'Ateneo, in tal modo dando ad esso sostentamento e, al contempo, ricevendone sostegno in termini di crescita

culturale e professionale.

Riconoscendo e promuovendo le finalità dell'Associazione, l'Università Cattolica, ne sostiene, nell'ambito di una programmazione coordinata, le attività e lo sviluppo, anche mediante la diretta partecipazione di propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, come disciplinato dal presente statuto.

Il Rettore pro tempore dell'Università Cattolica è, di diritto, Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 6 - SEZIONI

L'Associazione è articolata in sezioni, individuate sulla base delle Facoltà sussistenti in Università Cattolica al momento di insediamento del Comitato Elettorale.

Ciascuna sezione ha diritto di eleggere un membro nel Consiglio Direttivo.

Nel caso di riorganizzazione della struttura didattica dell'Ateneo, il Consiglio Direttivo stabilisce a quale sezione appartengano i soci laureati o diplomati presso una Facoltà non più esistente.

I Soci Studenti di cui al successivo art. 8 confluiscono in un'unica sezione indipendentemente dalla Facoltà, corso di Master, Dottorato o Scuola di specializzazione cui sono iscritti.

La sezione dei Soci Studenti ha diritto di eleggere un membro nel Consiglio Direttivo.

ART. 7 - GRUPPI LOCALI E TEMATICI

L'Associazione può costituire Gruppi Locali sia in Italia, sia all'estero, in relazione ad ambiti territoriali in cui è presente un sufficiente numero di soci e qualora ciò sia funzionale al perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 4.

Tali Gruppi, privi di autonomia giuridica, operano quali organismi di raccordo tra l'Associazione e la realtà locale, al fine di individuare le istanze territoriali e incentivare le attività finalizzate a garantire una costante collaborazione tra il territorio e l'Università Cattolica.

I soci che intendano costituire un Gruppo Locale debbono farne istanza al Consiglio Direttivo, che delibererà previa adeguata istruttoria.

Il funzionamento dei Gruppi Locali è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I Soci che abbiano condiviso o condividano uno speciale legame o abbiano vissuto una particolare comune esperienza presso l'Ateneo, come - in via esemplificativa - la residenza in un collegio, il conseguimento di un diploma di Master universitario o di Scuola di specializzazione, possono promuovere la costituzione di Gruppi Tematici, facendone istanza al Consiglio Direttivo, che delibererà previa adeguata istruttoria, stabilendo la denominazione, le

finalità e il regolamento di tali Gruppi.

Previa valutazione delle eventuali indicazioni dei componenti dei Gruppi Locali e dei Gruppi Tematici, il Consiglio Direttivo nomina un Referente di ciascun Gruppo presso il Consiglio, al quale può conferire deleghe specifiche in relazione alle finalità e all'identità del Gruppo di riferimento.

- Capo II -

Art. 8 - SOCI

Possono divenire Soci dell'Associazione:

- a) i laureati e i diplomati dell'Università Cattolica e coloro che hanno conseguito un diploma di Master o di Dottorato o di Scuola di specializzazione presso il medesimo Ateneo (Soci Effettivi);
- b) gli studenti regolarmente iscritti all'Università Cattolica che non abbiano ancora conseguito un titolo di laurea o di diploma di Master o di Dottorato o di Scuola di specializzazione (Soci Studenti);
- c) i laureati honoris causa, i professori emeriti dell'Ateneo stesso e le persone che si sono distinte nei campi della cultura, delle scienze, professioni e arti (Soci Onorari).

Le domande di ammissione degli aspiranti Soci Effettivi e Soci Studenti sono rivolte al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì in ordine all'ammissione dei Soci Onorari, indicando anche la Sezione nella quale possono confluire.

L'acquisto della qualità di Socio comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

I Soci Effettivi e i Soci Studenti sono tenuti a versare la rispettiva quota di adesione nella misura deliberata di anno in anno dal Comitato Esecutivo. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea a seguito di gravi inadempimenti degli obblighi connessi all'appartenenza all'Associazione, tra cui, a titolo esemplificativo, inadempimenti di carattere patrimoniale quale il mancato pagamento di due annualità della quota associativa, accertata dal Consiglio Direttivo, e inadempimenti di natura personale connessi ai principi etici, religiosi e morali a cui l'Associazione si ispira.

Il soggetto che perda la qualità di Socio non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata.

ART. 10 - SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni

o Società, ove il Consiglio Direttivo ravvisi un'attuale o prospettica relazione significativa con l'Associazione, che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire sostenendo le iniziative e i progetti dell'Associazione nonché dell'Ateneo.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea che ne delibera anche la durata della qualifica.

- Capo III -

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) Il Presidente
- e) Il Collegio dei Revisori
- f) Il Collegio dei Probiviri
- Il Rettore pro tempore dell'Università Cattolica è, di diritto, Presidente Onorario dell'Associazione.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Effettivi, dai Soci Studenti in regola con il versamento della quota associativa e dai Soci Onorari. Il mancato versamento della quota associativa da parte dei Soci Effettivi e dei Soci Studenti comporta l'interdizione temporanea dai diritti associativi, ivi compresa la partecipazione all'assemblea.

L'Assemblea dei Soci riunita in sede ordinaria:

- a) nomina il Comitato Elettorale;
- b) insedia il Consiglio Direttivo nella composizione risultante dai membri eletti secondo l'elenco predisposto, ai sensi del Regolamento elettorale vigente, dal Comitato Elettorale, previa ratifica dell'operato di quest'ultimo, e dai membri designati;
- c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- f) delibera sulle altre questioni ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto, nonché su ogni altro aspetto della vita associativa, fatte salve le competenze degli altri Organi dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre o, in casi eccezionali, entro il primo semestre dell'anno solare e, in ogni caso, ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci. Essa delibera

•

validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta di questi ultimi.

L'Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva e modifica il Regolamento Elettorale su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo qualora essi ne ravvisino la necessità e, in ogni caso, ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci. Essa delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti, con il voto favorevole di due terzi di questi ultimi.

Le Assemblee si tengono nella sede dell'Associazione o altrove secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione. Almeno un mese prima della riunione, tale avviso deve essere inviato ai Soci a mezzo posta o tramite email e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

Ad ogni Socio spetta un voto ed è consentito rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci.

Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche associative di competenza assembleare.

Il Presidente può consentire l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche mediante mezzi di comunicazione a distanza. In particolare, le Assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo dell'Associazione e di rappresentanza delle sue diverse componenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna Sezione eletto dai soci della Sezione nel rispetto del Regolamento Elettorale;
- b) un rappresentante dei Soci Studenti eletto dagli stessi nel rispetto del Regolamento Elettorale;
- un professore di ruolo nominato dal Senato accademico;
- d) l'Assistente Spirituale Nazionale dell'Associazione, nominato dall'Assistente Ecclesiastico dell'Università Cattolica;
- e) tre membri nominati dal Magnifico Rettore fra i Soci dell'Associazione, compresi i Soci onorari;
- f) un rappresentante dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori nominato dal Presidente dell'Istituto stesso;
- g) un rappresentante della Fondazione EDUCatt, Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, nominato dal Presidente di EDUCatt.

L'Assemblea ordinaria dei Soci insedia il Consiglio Direttivo nella sua componente eletta e nominata.

L'accettazione della carica comporta l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

I Consiglieri eletti e nominati durano in carica per quattro anni dalla data della proclamazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per la ratifica della nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Ove venga meno per qualsiasi ragione più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi decaduto e si dovrà avviare senza indugio il procedimento per la nuova nomina nel rispetto del Regolamento Elettorale.

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge tra i membri nominati dal Magnifico Rettore il Presidente e tra tutti i suoi membri il Vice Presidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) formulare le direttive generali per il Comitato Esecutivo, tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea straordinaria dei Soci le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale;
- c) determinare l'ammontare annuo della quota associativa;
- d) proporre all'Assemblea la ratifica dei Sostenitori;
- e) costituire Gruppi Locali e Gruppi Tematici secondo il Regolamento per i Gruppi Associativi locali e tematici approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) coordinare l'attività delle Sezioni e dei Gruppi Locali, in modo da favorire lo scambio di esperienze e la conoscenza tra i Soci.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio,

a titolo di auditori e senza diritto di voto, i referenti dei Gruppi Locali e dei Gruppi Tematici, limitatamente alle questioni di loro competenza o che riquardino l'azione di tali Gruppi.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è dovuto alcun compenso. I membri del Consiglio Direttivo che, nel corso di un anno, non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni anche non consecutive decadono dalla carica e il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza, dovrà avviare l'iter per la loro sostituzione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo si renda responsabile di gravi inadempimenti connessi allo svolgimento della sua funzione o di inadempimenti di natura personale connessi ai principi etici, religiosi e morali cui l'Associazione si ispira potrà essere revocato dal suo incarico rispettivamente dall'Assemblea per la componente eletta e da ciascun soggetto nominante con riguardo al relativo componente nominato.

Art. 14 - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, di almeno due terzi dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della medesima.

La convocazione può essere effettuata a mezzo fax, telegramma o e-mail.

E' consentita la delega ad altro membro con il massimo di una delega per ogni membro.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può consentire l'intervento alle riunioni del Consiglio e l'esercizio del diritto di voto anche mediante mezzi di comunicazione a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c)

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - COMITATO ESECUTIVO

- Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo di governo dell'Associazione.
- Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario, dal Tesoriere, dal membro del Consiglio Direttivo nominato dal Senato accademico, dal Rappresentante dell'Istituto Toniolo e dal Rappresentante di EDUCatt e resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata in carica del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, anche il Comitato Esecutivo si intenderà decaduto. La revoca dal Comitato Direttivo di un componente del Comitato Esecutivo determina altresì la decadenza dalla carica di componente del Comitato Esecutivo.
- Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
- a) dare attuazione agli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) presiedere alla gestione dell'Associazione, ivi compresi gli aspetti economici e finanziari della gestione stessa;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione e curare, in linea con i fini istituzionali della medesima, attività editoriali anche in collaborazione con l'editrice Vita e Pensiero;
- e) nominare eventuali Commissioni, presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare specifiche iniziative ed attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali ai propri membri;
- f) promuovere, in collaborazione con l'Università, attività di raccolta di fondi, anche presso terzi;
- g) svolgere un ruolo di raccordo tra Università e mondo del lavoro, per sostenere e divulgare le iniziative di orientamento e formazione dell'Università, nonché organizzare eventi e convegni e altre iniziative rivolte a laureandi e laureati;
- h) attivare l'offerta di servizi rivolti ai Soci e la stipula di convenzioni a beneficio dei medesimi

Art. 16 - FUNZIONAMENTO COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della medesima.

La convocazione può essere effettuata a mezzo fax, o telegramma o e-mail.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese

a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può consentire l'intervento alle riunioni del Comitato e l'esercizio del diritto di voto anche mediante mezzi di comunicazione a distanza. In particolare, le adunanze del Comitato possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente qli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni o singoli incarichi ad uno o più dei propri membri, fissandone i poteri.

Ai membri del Comitato Esecutivo non è dovuto alcun compenso.

Art. 17 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente ha la rappresentanza, legale e processuale, dell'Associazione.

Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento, di dirigere i lavori del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea curando che sia data esecuzione alle relative delibere; è legittimato, altresì, ad adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo, in funzione delle rispettive competenze, alla prima riunione utile.

Il Presidente non può assumere più di due mandati consecutivi. E' tuttavia rieleggibile dopo un mandato di sospensione.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso d'assenza o di impedimento di quest'ultimo e può svolgere alcune delle funzioni del Presidente stesso su delega di quest'ultimo. La firma o la presenza del Vice Presidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Al Presidente e al Vice Presidente Vicario non compete alcun compenso.

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, dotati di

adeguate competenze, eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche.

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori nomina il proprio Presidente.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione. Esso riferisce all'Assemblea sulla gestione dell'Associazione e sul bilancio.

Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche.

Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente.

Sono demandate ai Probiviri le controversie sull'interpretazione e applicazione dello Statuto nonché le eventuali controversie tra Soci, tra Soci e l'Associazione ovvero tra gli organi di quest'ultima.

I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile, fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti di espulsione.

Ai Probiviri non è dovuto alcun compenso.

- Capo IV -

Segretario e Tesoriere

Art. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario tiene i libri dell'Associazione e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Egli riceve le richieste di adesione all'Associazione e redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Al Segretario non è dovuto alcun compenso.

Art. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'Associazione. Predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre al Comitato Esecutivo.

E' delegato a operare sui conti intestati all'Associazione fino a un massimale stabilito dal Comitato Esecutivo con propria delibera. Provvede autonomamente al pagamento delle spese inerenti alla gestione corrente. Quanto alle spese straordinarie, il Tesoriere vi può provvedere previa autorizzazione del Comitato Esecutivo o, in caso di urgenza, del Presidente.

Al Tesoriere non è dovuto alcun compenso.

- Capo V -

Gestione Finanziaria

Art. 22 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO

L'Esercizio associativo inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere sono approvati dal Comitato Esecutivo e da questo sottoposti all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile o, in casi eccezionali, entro il 30 giugno, dell'anno successivo a quello cui si riferisce; nello stesso termine deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo.

- Il bilancio è composto da:
- a) Stato Patrimoniale;
- b) Rendiconto gestionale;
- c) Relazione sulla gestione.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione dei Revisori e dalla Relazione di Missione predisposta dal Comitato Esecutivo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

- Capo VI -

Modifica dello Statuto

Art. 23 - Al presente Statuto non potranno essere apportate modificazioni se non a seguito di deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci adottata ai sensi dell'Art. 12.

- Capo VII -

Scioglimento

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio rimasto, dedotto il passivo, verrà devoluto in beneficenza, in armonia con i fini dell'Università Cattolica, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. E' esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Nella stessa seduta e con la stessa maggioranza, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, gli archivi dell'Associazione e l'elenco dei Soci verranno consegnati all'Università Cattolica.

- Capo VIII -

Norme transitorie e finali

Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 26 - La composizione degli organi dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà integrata per adeguarla a quanto qui previsto entro novanta giorni dall'entrata in vigore stessa, fatta salva la naturale scadenza del mandato per i componenti degli organi già insediati in tale data. Al termine di tale periodo transitorio, i membri degli organi saranno eletti/nominati nella loro totalità secondo le previsioni del presente Statuto.

Il Presidente dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto è membro di diritto, per un mandato, del nuovo Consiglio direttivo, che per tale mandato avrà un membro in più rispetto a quelli previsti dal precedente art. 13.

F.to Carlo Assi

" Elena Maria Cristina Vismara Notaio